

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1658 del 07 agosto 2012

Contributi agli Enti Locali che intendono acquisire immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa (L.R. n. 54/1999) - Individuazione criteri e modalità anno 2012.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento intende promuovere, ai sensi della normativa in oggetto, l'acquisizione di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa mediante l'erogazione di contributi in conto capitale agli Enti Locali interessati, previa apposita istanza di finanziamento.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Il patrimonio immobiliare dello Stato non più utilizzabile ai fini istituzionali è stato oggetto negli anni di svariati interventi normativi ed attuativi sia a livello nazionale che locale.

In ambito nazionale, la politica di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato finalizzata a recuperare risorse finanziarie dalla razionalizzazione e valorizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico, rivitalizzatasi a partire dalla seconda metà degli anni novanta, si è consolidata nel tempo nei successivi provvedimenti legislativi quasi sempre approvati nel contesto delle leggi finanziarie dello Stato.

Tale politica di dismissione che nel corso degli anni ha previsto procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni e che in un primo tempo era più indirizzata alla vendita dei beni (cartolarizzazione 2001), si è poi orientata alla loro riutilizzazione e riconversione economica col passaggio, avviato dalla Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) e con riferimento ai beni non più necessari agli usi militari (caserme, poligoni, aeroporti, ecc.), dal Ministero della Difesa all'Agenzia del Demanio (ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e Finanze ed a cui è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego) di numerosi immobili non più utili ai fini istituzionali della Difesa per un valore di 4 miliardi di euro, avviando quel programma nazionale di valorizzazione degli immobili ex Difesa denominato "Valore Paese", su iniziativa dell'Agenzia del Demanio stessa. Con tale processo di dismissione, gli immobili, pur restando di proprietà dello Stato, possono essere affittati a privati o ad enti pubblici per un periodo massimo di 50 anni determinato in base agli investimenti messi in atto per il loro recupero e per la relativa destinazione ad attività economiche e sociali, col fine di restituirli alla cittadinanza (la cosiddetta concessione di valorizzazione di lungo periodo).

La volontà di rivedere la destinazione dei beni non più utili ai fini istituzionali della Difesa è quindi proseguita sino ad oggi, passando per il Decreto Legislativo n. 85/2010 che ha introdotto il cosiddetto "Federalismo demaniale" ed in base al quale l'Agenzia del Demanio ha provveduto alla redazione dell'elenco dei beni trasferibili e non trasferibili, fino ad arrivare alla L. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che ha dettato ancora disposizioni in merito al tema in oggetto (all'art. 6 "Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici").

Anche a livello locale l'esistenza di beni non più utili ai fini istituzionali della Difesa ha suscitato particolare interesse in quegli Enti Locali nei quali sorgevano, ad esempio, beni militari non più utilizzati per gli usi militari ma bisognosi di urgenti interventi di sistemazione a causa dell'avanzato stato di decadimento o di abbandono in cui versavano.

La Regione del Veneto ha pertanto ritenuto di affrontare in maniera organica il problema dotandosi della L.R. n. 54 del 16 dicembre 1999 in virtù della quale ha, in questi anni, promosso l'acquisizione e l'utilizzo da parte degli Enti Locali di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale sia per l'acquisto dei medesimi sia per la realizzazione delle sistemazioni volte al loro riutilizzo.

Al riguardo, è stata demandata alla Giunta Regionale la potestà di definire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli Enti Locali interessati all'acquisto od all'utilizzazione dei beni in questione ubicati nel proprio territorio, e di individuare le modalità per l'erogazione dei relativi contributi tenuto conto della destinazione d'uso e della entità demografica degli enti, con particolare riguardo per quelli di minori dimensioni.

Per gli esercizi 2000, 2001 e 2003 la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 348 del 08.02.2000, n. 730 del 23.03.2001 e n. 527 del 18.03.2003, ha definito i criteri operativi e le modalità di assegnazione della partecipazione economica regionale, ed ha provveduto, sulla base dei citati criteri e con appositi provvedimenti di attuazione, all'assegnazione dei benefici economici agli Enti che hanno presentato nei termini le richieste di finanziamento e sono risultati ammissibili ai benefici medesimi.

Per gli esercizi 2004 e 2005, invece, non è stata disposta alcuna assegnazione in Bilancio a ciò finalizzata.

In seguito, e con riferimento a specifiche modifiche introdotte alla L.R. 54/1999 de quo dalle finanziarie regionali del 2006 (L.R. 03.02.2006, n. 2) e del 2007 (L. R. del 19.02.2007, n. 2) concernenti, in particolare e rispettivamente, l'aggiunta di un comma (il b bis) recante "un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto" e la costituzione di un fondo per l'erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione degli immobili (concessi per importi non superiori al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 250.000,00), la Giunta Regionale ha definito per l'anno 2006 le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione (D.G.R. n. 1449/16.05.2006) dei contributi per l' "acquisto" e la realizzazione degli "studi e ricerche" (art. 4, c. 1, lett. a e b bis L.R. n. 54/99) nonché delle anticipazioni per la "sistemazione" degli immobili (art. 4, c. 1, lett. b, L.R. n. 54/99), e, per l'anno 2007, i criteri operativi e le modalità di assegnazione (D.G.R. n. 813/28.03.2007) con le modifiche introdotte dalla finanziaria regionale 2007 citata, provvedendo in ambedue gli esercizi con apposite delibere di attuazione e sulla base dei criteri indicati all'assegnazione dei benefici medesimi in conto capitale.

Con riguardo all'anno 2008, con D.G.R. n. 845 dell'8.04.2008, la Giunta Regionale ha poi operato in parziale difformità dagli analoghi provvedimenti sopra descritti, stabilendo di limitare l'intervento contributivo regionale alle sole categorie dell' "acquisto" e della "sistemazione" degli immobili in considerazione non solo del limitato interesse nei confronti del "fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi presenti nella Regione del Veneto" (art. 4, c. 1, lett. b bis) evidenziato negli anni 2006 e 2007 dagli Enti Locali che avevano prodotto istanza contributiva, ma anche nell'intento di evitare la dispersione di risorse dimostrate invece fondamentali per la realizzazione delle azioni a sostegno dell'acquisizione e della sistemazione dei beni in oggetto. Con provvedimento n. 3685 del 25.11.2008 (modificato in seguito per la parte relativa all' "acquisto" con D.G.R. n. 3992 del 16.12.2008), la Giunta Regionale ha pertanto provveduto all'assegnazione dei contributi agli Enti che hanno presentato nei termini previsti le istanze contributive e che sono risultati aventi titolo al finanziamento.

Con i provvedimenti n. 861 del 31.03.2009 (criteri e modalità attuative) e n. 2554 del 04.08.2009 (assegnazione dei contributi spettanti) la Giunta Regionale ha infine provveduto all'ultima assegnazione dei contributi a ciò destinati ai sensi della L.R. 54/99 in argomento agli Enti che hanno presentato le istanze contributive nei termini previsti dai provvedimenti medesimi ed aventi titolo al finanziamento, in quanto, successivamente, sia nell'esercizio 2010 che nel nell'esercizio 2011 non sono stati stanziati fondi regionali allo stesso fine.

E' indubbio che, stante il quadro normativo nazionale e regionale di cui sopra, così variegato e mutevole, gli Enti Locali interessati abbiano oggi la concreta possibilità, a fronte della cronica ed ora ancora più profonda scarsità di risorse disponibili a causa della pesante situazione economico-finanziaria internazionale, di compiere la scelta più vantaggiosa ai fini del recupero dei beni militari dismessi che insistono nel loro territorio.

ATTUAZIONE L.R. 54/1999 - ANNO 2012

Con le Leggi regionali n. 13 e n. 14 del 06 aprile 2012, la Regione del Veneto ha adottato rispettivamente la Legge Finanziaria 2012 e il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 quali principali strumenti di programmazione della propria attività operativa per il corrente anno 2012.

Con la suddetta Legge regionale 06 aprile 2012, n. 14 (BUR n. 28-1/2012) "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2012 e Pluriennale 2012-2014", la L.R. 54/99 in oggetto è stata di nuovo finanziata, ma in parte e con riferimento alla sola categoria dell'acquisto (art. 4, c. 1, lett. a), confermando in tal senso e come sopra soltanto accennato le ridotte risorse disponibili anche a livello regionale conseguenti alla gravissima crisi economico-finanziaria in atto ma dimostrando, tuttavia, un accresciuto interesse a sostenere gli Enti interessati al recupero degli immobili militari dismessi.

STANZIAMENTO ESERCIZIO 2012: € 1.000.000,00

capitolo 044022 "Contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili dismessi ceduti dal ministero della Difesa (art. 4, c. 1, lett. a), b-bis), L.R. 16/12/1999, n. 54- art. 17, L.R. 03/02/2006, n. 2-art. 57, L.R. 19/02/2007, n. 2)"

Stante pertanto il dettato normativo vigente posto dalla L.R. 54/99, in un tale contesto nazionale e considerate le date di adozione delle Leggi regionali n. 13/2012 e n. 14/2012 di cui sopra che non hanno consentito di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3 - comma 1 e comma 2 della stessa L.R. 54/99, si determinano per il corrente anno 2012 i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli Enti Locali interessati all'utilizzo dei beni militari in questione, nonché le priorità

per l'erogazione dei relativi contributi, limitando però l'intervento regionale, per i motivi sopra addotti, alla sola categoria dell'acquisto (art. 4, c. 1, lett. a) dei beni medesimi ed ubicati nel territorio di tali enti.

I contributi per l'acquisto di cui sopra sono concessi, ai sensi della norma regionale in oggetto (art. 4, comma 2), per importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del bene e fino ad un massimo di € 250.000,00 per ente richiedente.

PRIORITÀ:

Ai fini della definizione delle priorità per l'assegnazione dei suddetti contributi si propongono, per l'anno 2012, i seguenti criteri:

a) entità demografica dell'Ente richiedente:

- preferenza per i Comuni, e, tra questi, quelli di minore dimensione demografica

b) destinazione d'uso:

- utilizzo dei beni per i seguenti scopi di pubblica utilità e sociali:
 - ◆ scuole
 - ◆ strutture socio-sanitarie pubbliche
 - ◆ uffici pubblici
- utilizzo dei beni per altri scopi di pubblica utilità e sociali

Considerate le risorse disponibili come sopra indicate per l'unica forma di intervento contributivo regionale possibile per l'anno 2012 (acquisto), si ritiene opportuno proporre, ai fini della costituzione di una graduatoria che tenga conto dei criteri e delle priorità sopra indicate, l'attribuzione della seguente scala di punteggi, privilegiando in particolare, oltre l'entità demografica dell'Ente richiedente, anche gli aspetti relativi alla destinazione d'uso:

PRIORITÀ	PUNTI	DESCRIZIONE
-entità demografica	5	-Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
	4	-Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti
	3	-Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti
	2	-Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
	1	-altri Enti Locali
-destinazione d'uso	3	-utilizzo dei beni per i seguenti scopi di pubblica utilità e sociali:
	1	- scuole - strutture socio-sanitarie pubbliche - uffici pubblici -utilizzo dei beni per altri scopi di pubblica utilità e sociali

PRECEDENZA:

Si ritiene infine opportuno proporre, ai fini dell'assegnazione dei contributi de quo, che, a parità di punteggio, venga preferito l'Ente con dimensione demografica minore

Le domande di contributo dovranno:

A. ESSERE REDATTE:

utilizzando, esclusivamente, lo schema di domanda **allegato A** alla presente deliberazione quale parte integrante, con l'obbligo altresì di allegare al medesimo, pena l'esclusione, la documentazione ivi specificata relativa all' "ACQUISTO" dell'immobile (L.R. 54/99, art. 4, c. 1, lettera a), e cioè:

- **Allegato A1 (Scheda Illustrativa)**
- **Allegato A2 (Piano Finanziario)**
- provvedimento dell'Organo competente dell'Ente con il quale lo stesso si impegna a dar corso agli interventi finalizzati all'acquisizione del bene

B. ESSERE INVIATE:

a mezzo raccomandata (al riguardo fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante) entro il 31 ottobre 2012, pena l'esclusione, a:

"Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia"

Le domande di contributo suddette potranno inoltre essere corredate della ulteriore documentazione ritenuta idonea come indicato all'ultimo punto (j) della Scheda Illustrativa allegata alle stesse (**A1**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le LL.R. nn. 54/1999, n. 2/06, n. 02/07, n. 13/12 e n. 14/12;

VISTE le DD.G.R. nn. 348/00, 730/01, 527/03, 1449/06, 3491/06, 813/07, 2996/07, 845/08, 3685/08, 3992/08, 861/09 e 2554/09;

delibera

1. di approvare per il corrente anno 2012, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate, i criteri e le modalità (priorità e precedenza) nell'erogazione dei contributi di cui alla Legge Regionale n. 54 del 16.12.1999, in presenza di apposite istanze contributive da parte degli Enti Locali che intendono acquisire immobili dismessi o ceduti dal Ministero della Difesa, da redigere e presentare nei modi e tempi in premessa specificati e di cui agli allegati **A**, **A1** e **A2** parti integranti del presente provvedimento, nonché con l'obbligo di allegare alle istanze medesime, pena l'esclusione, la documentazione specificata negli allegati predetti;

2. di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate e stante il dettato normativo di cui alle Leggi Regionali nn. 54/1999 (art. 4, comma 2), n. 02/2006 e n. 02/2007, che i contributi sono concessi per importi non superiori al cinquanta per cento della spesa e per l'importo massimo ivi descritto;

3. di limitare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate, l'intervento regionale ad un unico bene per Ente richiedente;

4. di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate, che, a parità di punteggio ed ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al precedente punto 1. del dispositivo, venga seguito l'ordine di precedenza in premessa specificato;

5. di dare atto che all'impegno della spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo provvedimento della Giunta Regionale, in sede di assegnazione dei contributi;

6. di incaricare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della liquidazione, con propri atti, dei contributi assegnati con successivo provvedimento della Giunta Regionale sulla base degli stanziamenti di bilancio 2012, previa presentazione dei titoli giustificativi della spesa;

7. di stabilire che gli Enti Locali beneficiari dei contributi in argomento sono tenuti ad applicare in una parte evidente dell'immobile una targa in pietra raffigurante lo stemma della Regione del Veneto, con l'indicazione dell'anno in cui hanno ricevuto il contributo, giusto l'art. 4, comma 4, della L.R. n. 54/1999;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.